



associazione nazionale dirigenti pubblici
e alte professionalità della scuola

O.M. 11 del 16 maggio 2020

la valutazione finale degli alunni per l'a.s. 2019/2020
e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti

- L'**ANP Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola**, già *Associazione Nazionale Presidi*, costituita nel 1987 a Roma, è l'organizzazione sindacale maggioritaria dei *dirigenti delle istituzioni scolastiche*
- Dal 2002 ANP accoglie anche le *Alte Professionalità Docenti*; dal 2014 possono aderire tutte le categorie dei dirigenti pubblici
- ANP è membro di CIDA ed ESHA (European School Heads Association)

- Alla decisa *azione sindacale* e di tutela di tutte le categorie rappresentate, ANP affianca da sempre **un profondo impegno culturale** che punta a *promuovere innovazione e miglioramento nelle politiche educative e socio-economiche del Paese*, con uno sguardo alla dimensione europea
- Organizza convegni sia nazionali che territoriali
- ANP ha attivato numerose *partnership e protocolli d'intesa* e di collaborazione con enti qualificati, fondazioni e aziende con i quali organizza corsi e iniziative

Ai nostri soci offriamo:

- Copertura assicurativa e consulenza legale
- Consulenza professionale telefonica, via mail (e in presenza)
- **APP ANP** con lo scadenzario, i documenti e gli approfondimenti quotidiani, l'Agenda
- Area riservata sul sito www.anp.it
- Formazione e aggiornamento anche in collaborazione con
Dirscuola Soc. coop a rl, ente accreditato presso il MIUR: www.dirscuola.it
- Accesso alla formazione di Italiascuola.it, ente accreditato MIUR

Il «decreto scuola»

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22

Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato

- assegna al ministro il potere di adottare per l'anno scolastico 2019/2020 misure straordinarie sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione
- prevede la regolamentazione mediante OO. MM. delle strategie e delle modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attività didattica ordinaria

- introduce deroga ai requisiti di ammissione alla classe successiva per le **scuole secondarie** (deroga all'art. 5, comma 1 *validità dell'anno scolastico* e all'art. 6 del d.lgs. 62/2017 e all'articolo 4, commi 5 e 6, del DPR 122/2009) tenuto conto del possibile recupero degli apprendimenti e comunque del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta
- prevede modalità, anche telematiche, della **valutazione finale degli alunni del 1° e 2° ciclo, ivi compresi gli scrutini finali**, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009
- prevede l'individuazione di **specifiche modalità per l'adattamento agli studenti con disabilità, DSA e BES**

Progettazioni e criteri di valutazione

- **I docenti contitolari della classe e i consigli di classe**
 - aggiornano, ove necessario, **le progettazioni** definite a inizio anno scolastico, per rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica
 - individuano, per ciascuna disciplina, **i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati** o che necessitano di approfondimento
- **Il collegio dei docenti** integra, ove necessario, **i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni** già approvati nel PTOF e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito

Valutazione nel primo ciclo

- i docenti contitolari della classe o del consiglio di classe **procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza** e sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti
- gli alunni sono **ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline**, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione
- per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento *non adeguatamente consolidati*, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono **il piano di apprendimento individualizzato (PAI)**

- restano ferme le disposizioni relative alla **certificazione delle competenze** di cui al DM 742/2017, con deroga all'articolo 4, commi 2 e 3 (integrazione con esiti prove INVALSI italiano, matematica, inglese)
- nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per situazioni di **mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche**, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, **può non ammettere l'alunno alla classe successiva**
- sono fatti salvi i provvedimenti di **esclusione dagli scrutini o dagli esami** emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti

Valutazione classi non terminali del secondo ciclo

- Il CdC procede alla **valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza**, utilizzando l'intera scala di valutazione in decimi
- Gli alunni sono **ammessi alla classe successiva** anche con insufficienze relative ad una o più **discipline**, riportate nel verbale di scrutinio finale
- I voti espressi in decimi, anche se inferiori a sei, **sono riportati nel documento di valutazione finale**

Attribuzione del credito

- nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6
- tale credito potrà essere integrato (secondo l'allegato A) nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, con riguardo agli esiti del PAI (piano di apprendimento individualizzato)
- la possibilità di integrazione dei crediti è consentita per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti

Recupero, non ammissione, esclusione dagli scrutini

- per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei il consiglio di classe predisponde **il piano di apprendimento individualizzato (PAI)**
- nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per situazioni di **mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche**, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, **può non ammettere l'alunno alla classe successiva**
- sono fatti salvi i provvedimenti di **esclusione dagli scrutini** emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti

Valutazione degli alunni con BES

- per gli alunni con **disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992**, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato (PEI), come adattato secondo le disposizioni impartite per l'emergenza
- per gli alunni con **DSA** (disturbi specifici di apprendimento) **certificati ai sensi della legge 170/2010** la valutazione degli apprendimenti è coerente con il PDP (piano didattico personalizzato)
- per gli alunni con **BES non certificati**, che siano stati destinatari di specifico PDP piano didattico personalizzato, la valutazione è coerente con esso
- ove necessario, **il PAI (piano di apprendimento individualizzato) integra il PEI o il PDP**, rispettivamente, nei casi esaminati

Piano di apprendimento individualizzato

- Per gli alunni ammessi alla classe successiva **in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi** i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono **un piano di apprendimento individualizzato (PAI)**
 - sono indicati, per ciascuna disciplina, gli **obiettivi di apprendimento** da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, e le specifiche **strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento**
 - è allegato al documento di valutazione finale
- Tale piano **non va predisposto nei casi di passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado e alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado**

Piano di integrazione degli apprendimenti

I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un **piano di integrazione degli apprendimenti (PIA)**

PAI e PIA

le attività relative al PAI e al PIA

- costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020
- integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadriennio) e comunque proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021
- sono realizzate attraverso l'organico dell'autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali
- nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all'istituzione scolastica di iscrizione

Percorsi di istruzione per gli adulti

- **per coloro che frequentano i percorsi di istruzione per gli adulti presso i CPIA**, ivi compresi i percorsi attivati presso gli istituti di prevenzione e pena, la valutazione finale degli apprendimenti è effettuata, tenendo conto del Patto formativo individuale e sulla base delle attività didattiche svolte anche a distanza
- **per gli adulti i cui patti formativi individuali prevedono la frequenza in una sola annualità o in due** dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento del livello A2 del QCR di lingua italiana o dei percorsi di primo livello secondo periodo didattico, finalizzati al conseguimento della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione, gli scrutini finali si svolgono anche in modalità telematica e comunque entro l'avvio delle attività didattiche per l'anno scolastico 2020/2021

Situazioni particolari

- gli **esami di idoneità** per l'ammissione alle classi intermedie di tutti i gradi scolastici **e gli esami integrativi** per l'ammissione alla frequenza di classi intermedie della scuola secondaria di secondo grado **sono svolti, in presenza entro il 1° settembre 2020**, o comunque entro l'inizio della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11 del Decreto legislativo
- per gli **alunni che siano stati oggetto di rientro anticipato da esperienze di mobilità internazionale individuale**, il consiglio di classe, per procedere al riallineamento del percorso dell'alunno con quello della classe di appartenenza, **tiene conto degli apprendimenti e delle competenze trasversali e interculturali** acquisite nel corso dell'esperienza all'estero, **anche se non certificate formalmente** dalla scuola di provenienza, individuando forme e strumenti per procedere alla loro valorizzazione e formale definizione, **valutando la possibilità di redigere il piano di apprendimento individualizzato per l'eventuale recupero e integrazione degli apprendimenti**
- per gli alunni che frequentano **corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura** lo scrutinio finale è a cura dei docenti dei corsi ospedalieri o dei docenti di classe in base al periodo di frequenza temporalmente più rilevante. Stesse modalità di valutazione si applicano anche ai casi di **istruzione domiciliare**



Per **informazioni e iscrizioni** sono a disposizione

- i numeri **telefonici** [0644245820](tel:0644245820) - [0644243262](tel:0644243262)
- i numeri **WhatsApp**
[392 6597247](tel:3926597247) - [391 4824141](tel:3914824141)
- l'indirizzo **mail** segreteria@anp.it

Iscriviti alla nostra **newsletter** sul sito www.anp.it
e segui [@anpcommunity](https://www.twitter.com/anpcommunity) sui nostri canali social!

SOLO PER I SOCI: consulenza@anp.it

